



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Istanza ex dipendente Gallitelli Benito. Ricostruzione carriera.

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 1 (uno) del mese di aprile, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO

9. Giulio VINCI

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL DIRETTORE GENERALE RIFERISCE:

Con nota del 16 giugno 1998, l'ex dipendente Gallitelli Benito, collocato in quiescenza il 15 luglio 1994 per raggiunti limiti d'età, ha chiesto il riconoscimento della qualifica superiore d'agente di movimento, liv. 5°, in applicazione dell'A.N. 24 aprile 1987.

Esaminata la cartella personale del dipendente é emerso quanto segue.

Al Sig. Gallitelli Benito, assunto l'11 luglio 1962 con la qualifica di manovale, in data 1° luglio 1967 furono affidate le funzioni di autista di linea e, successivamente, in data 1° gennaio 1968 gli fu attribuita definitivamente la qualifica corrispondente.

Il 1° gennaio 1978, in applicazione della L. n° 30/1978, gli fu attribuita la qualifica di Conducente di linea, liv. 7° e successivamente, in data 1/1/1989, conservando la predetta qualifica, gli fu attribuito il 6° livello contrattuale.

Secondo quanto previsto dall'A.N. 24 aprile 1987, all. B1), per l'acquisizione della qualifica d'agente di movimento in fase di prima applicazione era necessario che l'interessato, all'atto del passaggio, avesse maturato sedici anni di guida effettiva.

Tuttavia, benché il Gallitelli al 1° gennaio 1989, data d'applicazione del contratto, avesse un'anzianità nella qualifica di conducente di linea di quasi 21 anni, l'Azienda non lo inserì negli scaglioni utili per il passaggio dei conducenti di linea al livello superiore di agenti di movimento in quanto, dal 20 luglio 1976 e fino alla fine del 1991, l'istante fu utilizzato come "spaccista" presso il Dopolavoro aziendale, a seguito di comparazione indetta dall'Azienda con avviso a tutto il personale.

Occorre rilevare comunque che, secondo le precisazioni fornite dalla Federtrasporti con nota del 2 giugno 1987, circa la determinazione del periodo di anzianità di guida utile per l'acquisizione del 5° livello, "dall'anzianità di qualifica non possono essere detratti i periodi di svolgimento di mansioni diverse da quelle di guida nel caso in cui l'agente, pur essendo idoneo alla guida, sia adibito a diverse mansioni, comunque inerenti attività proprie dell'Azienda, a seguito di ordini di servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivato da esigenze di servizio". Pertanto, considerato che il Gallitelli fu destinato al Dopolavoro a seguito di comparazione indetta dall'Azienda, nell'alea di un giudizio, qualora si dovesse contestare ab origine che la destinazione dell'istante alle suddette mansioni possa rientrare nella fattispecie indicata dalla Federtrasporti, a suo favore deve essere considerato utile anche il periodo successivo al 20 luglio 1976, per il computo dell'anzianità di guida effettiva.

Quindi, al 1° gennaio 1989 il Gallitelli era in possesso dei requisiti richiesti dall'A.N. 24 aprile 1987 per essere inserito negli scaglioni formati dall'Azienda per il passaggio, in fase di prima applicazione, alla qualifica d'agente di movimento.

In particolare, considerato che lo stesso alla predetta data aveva quasi 21 anni di anzianità nella qualifica, tenuto conto anche della franchigia di 360 giorni e detratti gli ulteriori periodi di assenza per il calcolo della guida effettiva, il Gallitelli avrebbe dovuto essere inserito nel primo scaglione del

1989.

Infine, considerato che l'azione promossa per il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946, mentre l'azione diretta ad ottenere le differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, la richiesta del Gallitelli va accolta nei suddetti termini prescrizionali.

Poiché l'istanza è pervenuta in data 16 giugno 1998, per le motivazioni di cui sopra, propongo a codesto On.le Consiglio di ricostruire la carriera dell'ex dipendente Gallitelli Benito, riconoscendo allo stesso, a mero titolo transattivo, la qualifica superiore di agente di movimento, liv. 5° ex CCNL 1986, con decorrenza 1° gennaio 1989, con corresponsione allo stesso degli arretrati relativi al periodo compreso dal 16 giugno 1993 al 15 luglio 1994 (data del suo collocamento in quiescenza), senza interessi e rivalutazione.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- Udita la relazione del Direttore Generale;
- visti gli atti;
- ritenuto poter ricostruire la carriera del Sig. Gallitelli Benito alle condizioni indicate in premessa, con riconoscimento delle differenze retributive per il periodo non prescritto;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- visto il bilancio di previsione 1999
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

D E L I B E R A

- di autorizzare il Direttore a transigere stragiudizialmente l'insorgenza vertenza con l'ex dipendente Gallitelli Benito, alle seguenti condizioni: a) attribuzione allo stesso della qualifica d'agente di movimento, liv. 5° ex CCNL 1986, con decorrenza 1° gennaio 1989; b) corresponsione a favore dello stesso degli arretrati relativamente al periodo dal 16 giugno 1993 al 15 luglio 1994; c) rinuncia del Gallitelli ad interessi e rivalutazione sulle somme sub b);
- di dare atto che la relativa spesa trova adeguata copertura nel bilancio di previsione 1999.

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



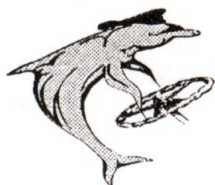
IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il
- 1 APR. 1999

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
A. M. A. V.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 7/aprile/1999

Prot. n° : Dir/ 645/99

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 1 aprile 1999 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. n° 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 -
64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 -



Distinti saluti.

8.4.99
Galli

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

RACCOMANDATA A/R
ESPRESSO

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n. 12129	
01 DIC, 1998	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Spett.le Direzione Generale AMAT

TARANTO

Oggetto: Richiesta riconoscimento qualifica di agente di movimento.

In riferimento alla Vs. nota del 23/10/98 prot. n. Dir/2465/98 Vi informo di non aver mai pensato di rinunciare a nessuno dei diritti eventualmente non riconosciuti durante l'intercorso rapporto di lavoro con l'AMAT. La transazione alla quale fate riferimento aveva per oggetto solo la materia relativa alla inclusione dello straordinario nella base di calcolo per la determinazione del TFR, al cui esclusivo riguardo ho accettato di lasciare una parte dell'importo economico maturato.

La mia richiesta di riconoscimento della qualifica di agente di movimento è precedente alla suddetta transazione e non vi avrei mai consapevolmente rinunciato per fare un accordo di portata economica abbondantemente inferiore (ho infatti percepito solo poche centinaia di migliaia di lire). Se, come mi dite, l'atto che ho sottoscritto contiene tale rinuncia, evidentemente è stata carpita la mia buona fede e per questo mi dichiaro pronto a restituire la somma percepita ed a revocare l'accordo.

Resto in attesa di Vs. comunicazioni al riguardo, precisando in ogni caso che il corretto inquadramento tabellare, nella fattispecie, configura un diritto irrinunciabile trattandosi di applicazione di una Legge dello Stato (n. 270/88).

Mi riservo comunque di tutelare i miei diritti nelle sedi opportune.

Distinti saluti.

Taranto, 30/11/1998

(GALLITELLI Benito)

Gallitelli Benito

certelli
copie a
copie al